

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO N. 11  
"AMBIENTE E TERRITORIO"

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(assunto il 30 GIU. 2016 prot. N° 783)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 1768 del 04 LUG. 2016

**OGGETTO:** Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i. – **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.**

**Progetto:** impianto di trattamento di nuovi rifiuti speciali pericolosi in Loc. Cipolla del Comune di Crotona (KR).

**Proponente:** Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a., via Pantusa, 32 - 88900 Crotona (KR).

**Parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni.**

## IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ssmm.ii.;  
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";  
VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione - rettifica";  
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 24 del 11.02.2015 con la quale è stato conferito l'incarico, all'Ing. Domenico Pallaria di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Ambiente e Territorio";

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto "Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS -VIA - AIA - VI";

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e s.m.i, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

### CONSIDERATO

CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 18/05/2012 prot. n. 176063 e successive integrazioni, ai sensi dell'art. 8 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008, la ditta Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a., con sede in via Pantusa, 32 - 88900 Crotone (KR), ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale per il progetto relativo all'impianto di trattamento di nuovi rifiuti speciali pericolosi in Loc. Cipolla del Comune di Crotone (KR);

CHE la STV, nella seduta del 15/06/2016, a seguito della valutazione tecnico istruttoria, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;

CHE la STV, con il parere espresso, ha prescritto che l'esercizio dell'impianto, nella complessità delle installazioni previste, deve essere sottoposto alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 46/2014;

CHE il progetto rientra tra quelli indicati alla lettera "z.b" del p.to 7 dell'all. "B" del Reg. Reg. 3/2008;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale facendo proprio il parere espresso dalla STV;

### DECRETA

di esprimere PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE CON PRESCRIZIONI relativamente al progetto per l'impianto di trattamento di nuovi rifiuti speciali pericolosi in loc. Cipolla del Comune di Crotone (KR), presentato dalla ditta Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a., con sede in via Pantusa, 32 - 88900 Crotone (KR), sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 15/06/2016 (parere allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale).

Di prescrivere che per l'esercizio dell'impianto, lo stesso dovrà essere sottoposto a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m..

Di trasmettere il provvedimento alla ditta Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a., via Pantusa, 32 - 88900 Crotone (KR), al Comune di Crotone (KR), alla Provincia di Crotone ed all'ArpaCal.

Di dare atto che il presente provvedimento, a norma del D.Lgs. 152/06 e del connesso Regolamento regionale 3/08, ha validità di anni 5 (cinque) per il completamento dei lavori previsti dal progetto, salvo proroga richiesta dal proponente prima della scadenza.

Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL - per le attività di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 14 del reg. reg. 3/2008 e s.m.i - almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo, dalla data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia degli elaborati di progetto.

Di precisare che eventuali ulteriori varianti progettuali, ritenute significative a livello ambientale, dovranno essere sottoposte alle procedure di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/06;



Di dare atto che diffamità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.

Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
Ing. Domenico Pallaria



REGIONE CALABRIA  
*Dipartimento Ambiente e Territorio*  
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE  
VIA – VAS – AIA -VI

Regione Calabria  
Dipartimento Ambiente e Territorio  
Dirigente del Servizio n° 7  
**SEDE**

SEDUTA DEL 15-06-2016

**Oggetto:** Istanza per il “Procedimento di Valutazione di impatto ambientale” ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii. per “Progetto di trattamento di nuovi rifiuti speciali pericolosi con impianto già autorizzato” da realizzarsi nel Comune di Crotona. Ditta: **Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A.**

Premesso che:

- Con richiesta, assunta al prot. dipartimentale n. 176063 del 18/05/2012, il Proponente, in qualità di titolare della ditta Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A. con sede in via Pantusa n. 32 del Comune di Crotona, chiedeva l’attivazione della procedura di Via sul progetto di variante di impianto, già autorizzato per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi, rientrante nella tipologia di cui all’all. B del R.R. n.3/08, lett. z.a;
- il proponente dichiarava di allegare, ai fini della valutazione *de qua*, sia i necessari elaborati tecnici sia la documentazione amministrativa relativa al progetto;
- con nota acquisita agli atti del Dipartimento prot. n. 12965 del 19/07/2010, la ditta presentava integrazione della propria domanda;
- il progetto veniva assegnato alla STV nella seduta del 07/10/2015;
- con parere del 26/10/2015 la STV richiedeva, - **con la finalità di chiarire, in relazione all’attività esistente ed alla richiesta integrazione, se la stessa fosse assoggettata ad AIA;** se ci fossero compromissioni delle matrici ambientali generate dall’attività atteso che la stessa era in possesso di una serie di autorizzazioni, con quantitativi non ben definiti, che parevano sovrapporsi ed essere in variante rispetto a quelle sottoposte a VIA, della quale non si avevano informazioni- i seguenti atti integrativi:
  1. Determina prov. Kr n. 4 del 18/02/10 (operazione R4 e R5 per 20.000 t/a), Determina n. 1397 del 16/12/11, Autorizzazione *ex art.* 208 D.lgs. n. 152/06 Prov. Kr n. 620 del 24/05/2011;
  2. L’allegato 4 “Dichiarazione del Progettista” deve essere quello relativo alla VIA e non alla VINCA;
  3. Integrazione della relazione con indicazione specifica di quale dei due capannoni ospita il trattamento rifiuti;
  4. Integrazione alla relazione con indicazione precisa delle aree pavimentate per ogni attività dell’azienda;
  5. Planimetria con indicazione specifica della distanza delle aree di stoccaggio dei rifiuti rispetto a quella dedicata al trattamento dei veicoli fuori uso;

6. apposita relazione (a firma di tecnico specializzato) che dimostri la compatibilità, in termini di caratteristiche chimiche e di processo, dei rifiuti codici CER per i quali si chiede l'introduzione con quelli già autorizzati;
  7. riproposizione della verifica delle caratteristiche dell'impianto e delle modifiche richieste rispetto alle modifiche apportate all'allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 alla luce del D.Lgs 46/2014 e verifica dell'assoggettabilità all'obbligo della Relazione di Riferimento di cui al DM 272/2014;
  8. Studio approfondito che relazioni su eventuali indagini effettuate sulle principali matrici ambientali interessate dal tipo di attività (vale a dire suolo, aria e acqua), che possono essere effettuate anche sulla base di quanto disciplinato dal DM 272/2014 e/o eventuali controlli dell'autorità competente;
  9. Studio di Impatto Ambientale (SIA), redatto secondo le indicazioni di cui all'art.22 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., atteso che l'unico documento ambientale appare più come una "Relazione Tecnica dei processi produttivi" all'interno della quale non vengono analizzati i contesti e le matrici ambientali, vengono descritti i processi senza che vi sia alcuno Studio vero e proprio;
  10. Studio previsionale di impatto acustico integrativo che tenga conto di tutte le sorgenti di rumore previste nel progetto e dal quale possa evincersi, nella situazione più gravosa e con metodologie di calcolo standardizzate, l'impatto cumulativo dei livelli di pressione sonora prodotti dall'installazione.
- Con nota prot. n. 368165 del 04/12/2015, trasmessa al Presidente della STV in data 09/12/2015 (prot. n. 371855) ed acquisita per l'istruttoria in data 20/01/2015 la ditta ha trasmesso la seguente documentazione:
1. Studio di Impatto ambientale ai sensi del D.lgs 152/06;
  2. Elenco rifiuti e relativi quantitativi (nella nota è definito "Relazione sulla compatibilità dei rifiuti");
  3. Planimetria con indicazioni distanze delle aree stoccaggio rifiuti e dei capannoni trattamento rifiuti (nella nota se ne indica uno solo mentre nella planimetria se ne individuano 2);
  4. Copia delle autorizzazioni provinciali (1 semplificata e 2 ordinarie);
  5. Dichiarazione del progettista relativa ai contenuti del SIA;
  6. Studio previsionale di impatto acustico (non firmato e riportante la stessa data del precedente);

in ordine alle richieste indagini effettuate sulle matrici ambientali ed ad eventuali controlli dell'autorità competente, la ditta non ha ritenuto di produrle (o di farle) in quanto riteneva di non essere assoggettata ad AIA.

- Con ulteriore parere del 01/02/2016, la STV ribadiva la necessità dell'espletamento delle indagini sulle matrici ambientali, motivandola e restituendo per improcedibilità l'istanza.
- Con lo stesso parere la struttura chiariva ulteriormente le previsioni di norma introdotte dal D.Lgs 46/2014, per il quale **l'installazione rientra (per i quantitativi e le attività richieste con la variante) tra le tipologie assoggettate ad AIA.**
- Con nota prot. n. 111808 del 06/04/2016 la ditta ha trasmesso il richiesto "Studio su indagini effettuate sulle principali matrici ambientali interessate".

**Visto che:**

- A la documentazione amministrativa presentata è costituita da:
- Richiesta di Via;
  - Elenco generale degli elaborati allegati;
  - Elaborati progettuali in cd rom;
  - Copia del versamento per spese istruttorie pari ad € 5.000,00;
  - Estratto in copia della pubblicazione sul quotidiano "Il Domani" del 17/05/2012;

- Dichiarazioni, corredata da copia fotostatica del documento di identità, dei progettisti del SIA circa la veridicità dei contenuti e delle informazioni rese nello Studio di Impatto Ambientale nonché del possesso dei requisiti professionali;
- Certificato del Comune di Crotona di destinazione urbanistica;
- Certificato del Comune di Crotona di insussistenza di vincoli inibitori

**B** La documentazione tecnico-progettuale consiste in:

- Studio dei processi produttivi;
- Relazione tecnica di impatto acustico;
- Elenco CER e relativi quantitativi;
- Sintesi non tecnica;
- Sistema di gestione delle acque;
- Gestione emissioni in atmosfera;
- Analisi Costi benefici;
- Tav. 1 Planimetria generale dell'area di cantiere;
- Tav. 2 Planimetria area con indicazioni attività;
- Tav. 3 Planimetria impianto bonifica CFC;
- Tav. 3bis Pianta e sezione impianto trattamento filtri olio;
- Tav. 4 Tracciato linea di scarico acque impianto di trattamento chimico-fisico;
- Tav. A Rete raccolta acque di prima pioggia;
- Tav. B Punti potenziali emissioni in atmosfera;
- Tav. C Aree di stoccaggio rifiuti e materie prime secondarie;
- Stralcio PRG;
- Stralcio Ortofoto – Documentazione fotografica;
- Relazione geologica idrogeologica;
- Indagini geognostiche;
- Manuali e schede macchine;

**C** Integrazioni nota prot. n. 368165 del 04/12/2015:

- Studio di Impatto ambientale ai sensi del D.lgs 152/06;
- Elenco rifiuti e relativi quantitativi;
- Planimetria con indicazioni distanze delle aree stoccaggio rifiuti e dei capannoni trattamento rifiuti;
- Copia delle autorizzazioni provinciali;
- Dichiarazione del progettista relativa ai contenuti del SIA;
- Studio previsionale di impatto acustico;

**D** Integrazioni nota prot. n. 111808 del 06/04/2016:

- Studio su indagini effettuate sulle principali matrici ambientali interessate;

**Rilevato che:**

- Il progetto proposto riguarda l'implementazione, sia in termini di operazioni di recupero da autorizzare che di quantitativi di rifiuti trattati, di un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non sito in Comune di Crotona loc. Cipolla;
- L'attuale stabilimento copre un'estensione di ca. 55.000 mq, mentre la nuova area oggetto del presente studio copre circa 7.665 mq. All'interno dell'attuale PSC in vigore nel territorio del comune di Crotona, l'area esaminata ricade nel perimetro dell'area del nucleo industriale di Crotona (art.19, comma 5).

L'area è delimitata lungo il perimetro da una recinzione e si accede da un cancello ad apertura automatica. All'interno sono presenti n° 1 impianto di betonaggio, n° 1 impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, n° 1 capannone industriale di ca. 1.000 mq, n°1 capannone industriale di ca. 800 mq, aree per lo stoccaggio di mezzi e apparecchiature ed aree

per la messa in riserva dei rifiuti.

Tra gli impianti di trattamento rifiuti già presenti ad autorizzati ci sono l'impianto di triturazione e selezione di RAEE e altri rifiuti speciali non pericolosi di cui è stato richiesto l'aumento della produttività.

Gli impianti che andranno a formare la piattaforma ecologica sono i seguenti:

- 1) Impianto di trattamento RAEE autorizzato e soggetto ad incremento della produttività;
- 2) Impianto di evaporazione con assorbimento di ammoniaca e sua cristallizzazione;
- 3) Impianto di ultrafiltrazione ed osmosi inversa;
- 4) Impianto di bonifica dei Frigo contenenti CFC;
- 5) Impianto di trattamento lampade fluorescenti esauste;
- 6) Impianto di trattamento tubi catodici;
- 7) Impianto di trattamento di rifiuti sanitari;
- 8) Trattamento Veicoli Fuori Uso;
- 9) Lavaggio Cisternette;
- 10) Impianto di trattamento cavi elettrici;
- 11) Impianto di trattamento dei filtri dell'olio;
- 12) Impianto di trattamento toner contenenti sostanze pericolose;
- 13) Impianto di trattamento metalli contaminati;

La piattaforma sorgerà su un'area adiacente e connessa con l'attuale stabilimento operativo di proprietà e gestito dalla Crotonscavi Costruzioni Generali SpA, ubicato in Loc. Cipolla - Crotone (KR).

Sulla base di tale riorganizzazione è intenzione della ditta posizionare gli impianti di trattamento inerti, di produzione conglomerati bituminosi e di produzione calcestruzzi in una zona dell'installazione, mentre le altre attività di trattamento rifiuti in un'altra area.

Tale separazione virtuale è preferibile che venga attuata anche mediante sistemi di separazione idraulica tra le diverse aree, che, comunque, dovranno essere tutte impermeabilizzate.

**VALUTATO** che i principali impatti sulle matrici ambientali sono:

- emissioni in atmosfera derivanti da rifiuti solidi pulverulenti e dalle operazioni di trito-vagliatura, alle quali si ovvierà stoccando in container chiusi a tenuta e captando gli effluenti polverosi che vengono inviati a filtri HEPA, prima di essere reimmessi in atmosfera;
- generazione di rifiuti speciali pericolosi e non dalle operazioni di trattamento, che verranno stoccati sul luogo stesso di produzione, in regime di deposito temporaneo ai sensi della lettera bb), comma 1, art. 183 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, ed inviate ad impianti di smaltimento e/o recupero in base agli esiti delle caratterizzazioni analitiche effettuate sugli stessi;
- emissioni di rumore, dal movimento dei mezzi e dal funzionamento degli impianti; a tal fine verranno prescritte specifiche analisi da effettuarsi con il supporto di ARPACal; qualora dovesse rendersi necessario, la ditta ovvierà installando delle barriere fonoassorbenti intorno ai macchinari rumorosi, riducendo al minimo l'esposizione dei lavoratori e prescrivendo l'uso di otoprotettori, nonché, eventualmente, individuando modalità gestionali di esercizio alternato dei diversi macchinari;
- scarichi idrici, ogni possibile fuoriuscita di liquidi verrà captata dal sistema di raccolta delle acque dei piazzali impermeabili ed inviata a pozzetti di raccolta, nel merito si è inteso mitigare i possibili impatti generati dalle dimensioni importanti dell'area interessata mediante la prescrizione di separazione idraulica delle diverse aree di impianto;
- inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, a causa di perdite o sversamenti accidentali; a tal scopo sono prese una serie di misure di prevenzione consistenti in bacini di contenimento, piazzali impermeabilizzati, kit di pronto intervento ecologico e reti di raccolta dedicate. Nel merito, la ditta ha dimostrato, mediante le analisi ambientali richieste, che fin'ora non si trova in condizioni di compromissione delle matrici ambientali.

Per le altre attività già svolte dalla Crotonscavi Co. Ge. SpA si dispone di Autorizzazione Regionale per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di produzione calcestruzzi e di trattamento inerti, i cui estremi sono:

- Autorizzazione Regionale ai sensi dell'art. 6 del DPR del 24/05/88 n°203, n° 8424 del 19/05/2005.

Inoltre dispone di Autorizzazione Regionale per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, i cui estremi sono:

- Autorizzazione Regionale ai sensi dell'art. 6 del DPR del 24/05/88 n°203, n° 2261 del 28/02/2005.

**CONSIDERATO** che, relativamente all'attività già autorizzata, sono state sottoposte precedentemente a VIA le attività di trattamento rifiuti liquidi e di trattamento inerti, mentre non sono state sottoposte le altre attività e che, pertanto, si è richiesta la verifica delle matrici ambientali interessate che ha dato esiti positivi, nel senso della mancata compromissione dell'ambiente da parte dell'attività già esercitata;

**VISTO** che l'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato da ultimo da D.Lgs. 46/2014, chiarisce ulteriormente che, in materia di AIA le soglie si considerano sulle potenzialità degli impianti (e non su quanto realmente esercitato) e che si cumulano i quantitativi in caso di più impianti in una stessa installazione;

**RITENUTO**, per quanto sopra, che le soglie in argomento siano quelle riferite al trattamento fisico-chimico, nonché al trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, da riferirsi sia alle attività di cui al punto 5.1 (rifiuti pericolosi), che 5.3 (rifiuti non pericolosi) e che, pertanto l'ampliamento richiesto rientri tra le installazioni soggette alle previsioni del D.Lgs 46/2014;

**ATTESO** che è comunque facoltà della ditta di espletare la procedura di VIA separatamente da quella di AIA, e dando atto che la conseguente conclusione della procedura di VIA non darà luogo alla procedura di AIA;

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- Il quadro di riferimento programmatico dello studio di impatto ambientale descrive il progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso, nonché descrive i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- Il quadro di riferimento ambientale analizza le diverse componenti ambientali che caratterizzano l'area del sito oggetto di intervento, nonché l'interazione delle matrici ambientali con il progetto stesso, portando ad asserire che quanto progettato non comporta notevoli impatti significativi e negativi;
- Relativamente alle aree di trattamento rifiuti all'aperto si ritiene necessario prescrivere la separazione idraulica tra l'area di gestione dei rifiuti inerti e quella di trattamento degli altri rifiuti;
- Relativamente ai veicoli fuori uso da bonificare, si ritiene che le aree dedicate all'attività siano idonee per un quantitativo di veicoli non superiore a 100 unità/annue, in virtù delle dislocazioni delle aree previste dalla Legge 209/2003 e ss.mm.ii, oltre ai cumuli con le altre attività ed alle distanze dalle stesse;

**RITENUTO**, per quanto sopra, che l'analisi degli impatti sia sufficiente a scongiurare rischi per l'ambiente e che gli effetti comparati siano tali da considerare accettabile l'inserimento dell'opera in argomento nell'area descritta, fatti salvi i rilievi di cui sopra, che sono superabili con specifiche prescrizioni gestionali;

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n° 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

VISTA la D.G.R. n° 381 del 31/10/2013 "Approvazione del Regolamento Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA";

Per quanto sopra premesso e considerato, la **Struttura Tecnica di Valutazione esprime Parere Tecnico favorevole** di compatibilità ambientale del "Progetto di trattamento di nuovi rifiuti speciali pericolosi con impianto già autorizzato" da realizzarsi nel Comune di Crotone. Ditta: **Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A.**, alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate, segnalando altresì che l'esercizio della totalità delle installazioni previste dal progetto richiede l'ottenimento dell'AIA:

1. Qualora l'area di ricezione rifiuti in ingresso o le aree di deposito dei prodotti lavorati raggiungano le capacità massime di progetto, dovranno essere sospesi i conferimenti di nuovi rifiuti fino all'allontanamento di almeno il 15% del totale;
2. In nessun modo le auto sottoposte a bonifica o le carcasse dovranno essere ubicate in aree diverse da quelle riportate in planimetria e, comunque, in aree non pavimentate, in caso di impossibilità ad utilizzare le suddette aree dovrà essere temporaneamente interrotto il conferimento dei rifiuti in ingresso;
3. Il numero massimo di veicoli (CER 16.01.04\* e 16.01.06) in ingresso sia pari a 100/anno;
4. L'intero impianto dovrà essere munito, al fine di minimizzare l'impatto visivo, la rumorosità verso l'esterno e principalmente la diffusione di polveri, di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con alberatura sempreverde d'alto fusto autoctone con foglie tomentose e/o compatibili con l'habitat naturale;
5. L'area dovrà essere completamente recintata onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
6. La zona di stoccaggio e la zona di trattamento rifiuti inerti dovranno essere separate idraulicamente dal resto dell'area di impianto e dovranno essere dotate di impermeabilizzazione del fondo e di rete di collegamento con le acque meteoriche al fine della depurazione delle stesse;
7. Le aree dove avvengono le operazioni di deposito e trattamento dei rifiuti, ad eccezione dei rifiuti inerti per i quali è ammissibile la semplice impermeabilizzazione, devono essere adeguatamente pavimentate con pavimentazione industriale tale da garantire
8. Per quanto concerne il rumore, la Ditta, durante la fase di esercizio, dovrà provvedere all'effettuazione di uno Studio definitivo di Impatto acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti e, in caso di superamento, predisporre un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01.03.91, nonché dell'art. 15, 2° comma, della Legge n. 447/95. Copia dell'indagine fonometrica dovrà essere trasmessa all'ArpaCal per le valutazioni di competenza;
9. Per quanto concerne le radiazioni ionizzanti, la Ditta, poiché esercita attività di raccolta e deposito di rottami, dovrà assolvere agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 100/2011 in materia di Sorveglianza radiometrica;
10. I rifiuti non trattati o residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso gli impianti autorizzati a cura e spese della ditta. Analogamente dovrà provvedere per gli eventuali fanghi prodotti dalla nebulizzazione delle polveri;
11. Non potrà essere effettuato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione dell'impianto atti ad impedire il trasporto stesso;
12. L'impianto di frantumazione dovrà rispettare le indicazioni dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed i limiti previsti dalle norme in materia di tutela della qualità dell'aria;
13. Il centro dovrà essere provvisto di impianto antincendio in regola con la vigente normativa;
14. La ditta dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla chiusura dell'attività;
15. dovranno essere effettuati, sui rifiuti da sottoporre a trattamento, test di cessione, nei casi previsti dal DM 05/02/98 e nuovo DM 05/04/06 n. 186 e secondo le metodiche indicate nei citati decreti;

16. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
17. l'altezza dei cumuli non potrà in ogni caso superare i 3 metri di altezza;
18. E' vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.lgs. 152/06;
19. i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto i rifiuti e i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizioni di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse;
20. i rifiuti e i materiali stoccati dovranno essere collocati in zone riparate poco ventose e periodicamente controllati per evitare il sollevamento delle polveri;
21. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
22. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
23. lo stoccaggio dei rifiuti inerti non deve superare i 180 giorni;
24. in ogni caso i prodotti ottenuti potranno essere collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario;
25. le eventuali acque reflue provenienti dai settori di lavorazione dovranno essere raccolte separatamente e smaltite mediante impianti e/o ditte autorizzate;
26. Per gli inerti recuperabili, dovranno essere effettuati i test di cessione sia sul rifiuto tal quale che trattato nei casi previsti dal D.M. 5/02/98 e ss.mm.ii., secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del predetto decreto;
27. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio derivante dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione di prodotti dovuti alle operazioni connesse al trattamento;
28. il rumore prodotto durante il funzionamento dell'impianto dovrà essere conforme al D.Lgs 04.09.2002, n.262, "attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
29. tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenerne l'efficienza nonché verificarne la necessità di riparazioni e sostituzioni;
30. per quanto non espressamente riportato nella presenti prescrizioni la ditta dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente in materia.
31. la ditta dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche tecniche dell'impianto previste nel progetto approvato, inoltre dovrà attenersi a quanto segue:
  - a) i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo la relativa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli Uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D.Lgs 285/92 e s.m.i;
  - b) il periodo di sosta delle singole carcasse non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
  - c) dovrà effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso secondo quanto stabilito dall'allegato I punto 5 del D.Lgs n. 209/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) il centro di raccolta completi le operazioni di messa in sicurezza, cioè il complesso delle operazioni necessarie all'asportazione e all'isolamento di tutti i componenti e/o le sostanze ambientalmente critiche presenti in un veicolo a motore o in un rimorchio, entro 180 giorni dalla data di conferimento, di questi ultimi;
  - e) il deposito temporaneo delle carcasse e dei materiali messi in sicurezza deve avvenire esclusivamente sulle aree appositamente pavimentate individuate negli elaborati grafici a corredo della pratica;

- f) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
  - g) lo stoccaggio dei rifiuti avvenga separatamente per le diverse tipologie, i contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori siano provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
  - h) le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersione nell'ambiente;
  - i) lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
  - j) la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. del 20 settembre 2002 e ss.mm.ii.;
  - k) per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute;
  - l) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95/1992 e s.m.i. e al D.M. n. 392/1996. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
  - m) i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere riutilizzati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifiche idonei a consentire nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
32. Siano messe in atto tutte le opere necessarie allo stoccaggio dei rifiuti secondo le modalità di seguito descritte:

**Rifiuti solidi**

Batterie, accumulatori

Devono essere collocati, al coperto, in idonei contenitori, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore, aumentato del 10%;

Marmitte catalitiche

Devono essere collocate, al coperto, in idonei contenitori, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente.

Pneumatici

Devono essere stoccati, al coperto, in apposito bacino di contenimento e devono essere adottati i necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi e di insetti nocivi.

Air-bag

Lo stoccaggio degli air-bag inesplosi è sottoposto alla normativa vigente in materia di esplosivi (T.U. leggi di PS 18.06.1931 n. 773, Regolamento di PS 06.05.1940, n. 635, Legge 18.4.1975, n. 110)

**Rifiuti liquidi**

Oli lubrificanti

Devono essere collocati in idonei serbatoi, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati, con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore aumentato del 30%, prima del conferimento al Consorzio obbligatorio oli usati, in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 95/92 e dal Regolamento 16 maggio 1996 n. 392.

Carburanti

Dovranno essere collocati in appositi contenitori ed avviati ad un immediato riuso.

### Liquido freni

Devono essere collocati, in idonei contenitori o serbatoi, i quali dovranno essere chiusi ermeticamente e sistemati in bacini impermeabilizzati con una capacità di contenimento pari al volume del contenitore, aumentato del 30%.

### Combustibili gassosi

Devono essere collocati, al coperto, in idonei contenitori (bombole e bomboloni di varia capienza) e protetti dai raggi solari. I contenitori dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione.









La ditta dovrà inoltre:

33. detenere registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione;
34. rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano l'installazione e le gestione dell'impianto e delle strutture di servizio, e la gestione delle attività, con particolare attenzione al D.M. 05/02/98 e successivo D.M. 05/04/06 n. 186: tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore tecnico dell'impianto;
35. porre in opera le misure di sicurezza volte a tutelare la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente;
36. condurre l'impianto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico - sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti;
37. garantire il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali e necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa;
38. sviluppare gli accorgimenti particolari atti a prevenire e mitigare scenari che possono avere impatto dannoso sulla salute pubblica;

**Resta inteso che la Struttura Tecnica di Valutazione ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati presentati inficiano il parere medesimo. Si fa presente altresì che il presente parere non sostituisce in alcun modo visti, pareri, nulla osta in campo ambientale né sostituisce la procedura prevista dall'art. 25 commi 3, 3-bis e 4 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.**

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

LA S.T.V.

1	Presidente	<i>Domenico PALLARIA</i>	
2	Vice-Presidente	<i>Salvatore EPIFANIO</i>	
3	Ing.	<i>Luciano MATRAGRANO</i>	
4	Ing.	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	
5	Ing.	<i>Antonino DEMASI</i>	
6	Dott.ssa	<i>Rossella DEFINA</i>	
7	Dott.	<i>Salvatore SCALISE</i>	
8	Dott.	<i>Nicola CASERTA</i>	
9	Dott.ssa	<i>Deborah CIMELLARO</i>	
10	Geom.	<i>Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A.CAL).</i>	
11	Ing.	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	
12	Dott.	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	
13	Dott.	<i>Saverio CURCIO</i>	
14	Dott.	<i>Vincenzo BARONE</i>	
15	Dott.	<i>Pasquale SINATORA</i>	

## Premessa

Il progetto in parola riguarda una piattaforma di trattamento di rifiuti speciali costituita da più impianti dedicati al trattamento di componenti e frazioni riutilizzabili da veicoli fuori uso, RAEE pericolosi, rifiuti sanitari, lavaggio cisternette, metalli contaminati e filtri dell'olio. Viene, inoltre, richiesto l'aumento delle quantità trattabili con l'impianto di triturazione autorizzato con provvedimento n.620 del 24/05/2011, attualmente fissate a meno di 10 ton/anno.

Tutti gli impianti sono operativi per 8 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Ogni impianto ha una propria turnazione di lavoro.

All'interno dello stabilimento sono presenti anche altri due impianti di trattamento rifiuti, già sottoposti ad procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con parere favorevole (D.D.G. 6464 del 07/06/2011), che sono l'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi ed l'impianto di trattamento inerti.

Le attività di gestione rifiuti ricadenti all'interno fanno capo a diversi impianti presenti all'interno del cantiere, al fine di dimostrare la compatibilità chimiche dei rifiuti vecchi e nuovi da trattare con gli stessi impianti, di seguito vengo descritte le tipologie di rifiuto per ogni impianto:

1. Impianto di riduzione volumetrica e separazione – Aut. n. 620 del 24/05/2011

Rifiuti già autorizzati: RAEE non pericolosi;

Rifiuti da autorizzare: *toner, filtri dell'olio, metalli ferrosi e non, carcasse autoveicoli*);

Operazione: R3/R4

Quantitativo: 20.000 Ton/anno

2. Impianto trattamento tubi catodici;

Rifiuti già autorizzati: nessuno

Rifiuti da autorizzare: TV e Monitor;

Operazione: R3/R4

Quantitativo: 12.000 Ton/anno

3. Impianto trattamento tubi fluorescenti;

Rifiuti già autorizzati: nessuno

Rifiuti da autorizzare: Lampade luminose e neon;

Operazione: R3/R4

Quantitativo: 7.000 Ton/anno

4. Impianto trattamento rifiuti sanitari;

Rifiuti già autorizzati: nessuno

Rifiuti da autorizzare: Rifiuti sanitari;

Operazione: R3

Quantitativo: 4.380 Ton/anno



5. Impianto trattamento cavi elettrici;

Rifiuti già autorizzati: nessuno

Rifiuti da autorizzare: Cavi elettrici;

Operazione: R4

Quantitativo: **876 Ton/anno**

6. Impianto lavaggio cisternette;

Rifiuti già autorizzati: nessuno

Rifiuti da autorizzare: Cisternette sporche;

Operazione: R4

Quantitativo: **3.000 Ton/anno**

7. Impianto trattamento chimico fisico – Aut. n. 1397 del 16/12/11 (già sottoposto a V.I.A.);

Rifiuti già autorizzati: Rifiuti speciali liquidi pericolosi e non;

Rifiuti da autorizzare: nessuno;

Operazione: D9

Quantitativo: **17.000 Ton/anno**

8. Impianto trattamento inerti – Aut. n. 004KR del 18/02/15 (già sottoposto a V.I.A.);

Rifiuti già autorizzati: Rifiuti speciali non pericolosi;

Rifiuti da autorizzare: nessuno;

Operazione: R4/R5

Quantitativo: **20.000 Ton/anno**


Di conseguenza volendo fare una somma per tipologie di trattamento i quantitativi sono i seguenti:

a) Operazioni di recupero – R3/R4/R5: **67.256 ton/anno**

b) Operazioni di smaltimento – D9: **17.000 ton/anno**

Dall'attività di trattamento rifiuti, è chiaro che l'unico impianto già autorizzato di cui si richiede l'introduzione di nuovi codici CER è l'impianto di triturazione e separazione con aut. n. 620 del 24/05/2011. Come si evince i rifiuti già presenti sono rifiuti solidi non pericolosi (es. RAEE, plastica, gomma, legno, ecc.), mentre i nuovi rifiuti da autorizzare sono toner, filtri dell'olio, metalli ferrosi e non, carcasse autoveicoli. I nuovi rifiuti sono sempre rifiuti solidi, composti sempre da materiale già trattato come alluminio, acciaio e plastica, questo consente di poter trattare questi nuovi rifiuti con lo stesso impianto senza recare danni al processo produttivo delle nuove Materie Prime Secondarie, in quanto la composizione base degli stessi rifiuti è simile.





**Variazione autorizzazione impianto di triturazione (Autorizzazione Provinciale n.620 del 24/05/2011)**

Stato attuale autorizzato [R3/R4] per: 10 ton/gg pari a 3.650 ton/anno

Stato di progetto potenziale dell'impianto [R3/R4] di: 57,60 ton/gg (2,4 ton/h per tre turni di lavoro) pari a 20.000 ton/anno (totale imp.)

Rifiuti trattati: *Rifiuti non pericolosi, toner, filtri dell'olio, metalli ferrosi e non, veicoli fuori uso;*

C.E.R.	Descrizione	Codice attività		Trattamento autorizzato attuale	Trattamento richiesto di progetto
		R13	R4/R3		
	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X		
020104	Rifiuti metallici	X	X		
020110	Scarti di corteccia e sughero	X	X		
030101	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X		
030105	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X			
080317*	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X		
080318	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		
120105	Imballaggi in carta e cartone	X	X		
150101	Imballaggi in plastica	X	X		
150102	Imballaggi in legno	X	X		
150103	Imballaggi metallici	X	X		
150104	Imballaggi in materiali compositi	X	X		
150105	Imballaggi in materiali misti	X	X		
150106	Imballaggi in vetro	X	X		
150107	Imballaggi in materia tessile	X	X		
150109	Pneumatici fuori uso	X	X		
160103	metalli ferrosi	X	X		
160117	metalli non ferrosi	X	X		
160118	plastica	X	X		
160119					
				3.650 ton/anno	20.000 ton/anno

C.E.R.	Descrizione	Codice attività		Trattamento autorizzato	Trattamento richiesto
		R13	R4/R3	attuale	di progetto
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	X			
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 16 02 09	X			
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcf, hfc	X			
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 e 16 02 13	X			
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X		
170201	legno	X	X		
170203	Plastica	X	X		
170401	rame, bronzo, ottone	X	X		
170402	alluminio	X	X		
170403	piombo	X	X		
170404	zinco	X	X		
170405	ferro e acciaio	X	X		
170406	stagno	X	X		
170407	metalli misti	X	X		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio		X		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		X		
191202	Metalli ferrosi		X		
191203	Metalli non ferrosi		X		
191204	plastica e gomma		X		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X		
200101	Carta e cartone	X	X		
200102	Vetro	X	X		
				3.650 ton/anno	20.000 ton/anno



C.E.R.	Descrizione	Codice attività		Trattamento autorizzato	Trattamento richiesto
		R13	R4/R3	attuale	di progetto
	Abbigliamento	X	X		
200110	Prodotti Tessili	X	X		
200111	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X			
200121*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X			
200123*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X	3.650 ton/anno	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X			
200136	apparecchiature alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X		
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X		20.000 ton/anno
200137*	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X		
200138	plastica	X	X		
200139	metallo	X	X		
200140	Rifiuti ingombranti	X	X		
200307	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	----	
150202*	Filtri dell'olio	X	X		
160107*	veicoli fuori uso	X	X		
160104	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose	X	X		
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose	X	X	----	
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X		

N.B. Il trattamento finale dei rifiuti confluendo nell'impianto già autorizzato dalla Provincia di Crotone con provvedimento n. 620 del 24/05/2011, non si supera il limite potenziale dell'impianto, pari a 20.000 ton/aa complessivi.



**Autorizzazione con impianto chimico-fisico (Autorizzazione Provinciale n.1397 del 16/12/2011)**

Stato attuale autorizzato [D9] per: 48 ton/88 pari a 17.000 ton/anno -

Stato di progetto Integrazione trattamento con evaporatore ed osmosi inversa, quantitativi inalterati.

C.E.R.	Descrizione	Codice	Trattamento
		Attività D9	autorizzato Ton/anno
050112*	acidi contenenti oli	X	17.000
060101*	acido solforico ed acido solforoso	X	
060101*	acido cloridrico	X	
060102*	acido fluoridrico	X	
060103*	acido fosforico e fosforoso	X	
060104*	acido nitrico ed acido nitroso	X	
060105*	altri acidi	X	
060106*	idrossido di calcio	X	
060201*	idrossido di ammonio	X	
060203*	idrossido di sodio e di potassio	X	
060204*	altre basi	X	
060205*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	
060313*	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	
060314	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X	
060704*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	
070101*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070103*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070104*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	
070201*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070203*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070204*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	
070301*			



# Descrizione

C.F.R.	Descrizione	Codice Attività	Trattamento autorizzato
		D9	Ton/anno
			17.000
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070401*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070501*	soluzione acquose di lavaggio ed acque madri	X	
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 pericolose	X	
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 19	X	
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 pericolose	X	
080120	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	
080308	fanghi liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	
080319*	oli dispersi	X	
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	



## Descrizione

C.E.R.	Descrizione	Codice Attività	Trattamento autorizzato
		D9	Ton/anno
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X	
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	
090104*	soluzioni fissative	X	
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X	
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X	
100109*	acido solforico	X	
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	17.000
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	
110105*	acidi di decappaggio	X	
110106*	acidi non specificati altrimenti	X	
110107*	basi di decappaggio	X	
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	X	
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	



ALLEGATI NON

SCANSIONATI